PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO FAUNISTICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2023-S186-00149

OGGETTO:
Sostituzione della determina n. 4341 del 2 maggio 2022 recante "Articoli 4 e 7 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1522 dd 10 Settembre 2021: misure di prevenzione dei danni da orso, lupo e lince".

La legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, e s.m. recante *"Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia"*, prevede all'articolo 33 bis, comma 1, lettera c), la possibilità per la Provincia di concedere indennizzi per danni arrecati dall'orso bruno, dal lupo e dalla lince.

Il comma 4 dell'articolo 33 bis prevede inoltre che i livelli di contribuzione, i criteri e le modalità per l'attuazione della norma siano stabiliti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, ed individua nel valore di mercato dei beni distrutti o danneggiati il parametro di riferimento per la determinazione dell'indennizzo.

Con deliberazione n. 1522 del 10 Settembre 2021, la Giunta provinciale ha quindi approvato i criteri per la concessione degli indennizzi stabilendo, all'articolo 7 comma 3, che i criteri delle misure di prevenzione per le quali può essere concesso il finanziamento o la fornitura a titolo gratuito siano individuati con determinazione del dirigente del Servizio competente in materia di fauna selvatica. Tali modalità e criteri sono stati da ultimo definiti con determinazione del dirigente del Servizio faunistico n. prot. 4341 del 2 maggio 2022.

Per quanto concerne la particolare misura di prevenzione costituita dai cani da guardiania (il cui acquisto è supportato finanziariamente dalla Provincia nel rispetto di determinati requisiti) si ritiene opportuno, ormai a 10 anni dall'avvio della stessa, incentivare la formazione degli allevatori che ne beneficiano. Ciò in quanto le esperienze acquisite ed il numero di cani ormai distribuiti sul territorio hanno evidenziato che in alcuni casi possono verificarsi delle interazioni aggressive tra tali cani da guardiania e le persone, costituendo ciò un problema di carattere sociale che può assumere anche una certa rilevanza in determinate zone, come per esempio quelle ad alta frequentazione turistica. Ciò è peraltro ben noto da tempo all'Amministrazione, tanto è vero che tutta la fase iniziale volta a promuovere questa importante misura di prevenzione è stata accompagnata da un supporto veterinario specializzato proprio nel comportamento animale di questa particolare razza di cani, che ha garantito anche una formazione di base per gli allevatori; tale supporto è venuto meno negli ultimi anni essendo cessati i presupposti amministrativi che lo sostenevano (fine del Progetto Life Wolfalps). La propensione a manifestare aggressività nei confronti delle persone ritenute una minaccia per il bestiame che i cani difendono può essere in parte dipendente dalle modalità di allevamento degli stessi. E' pertanto importante continuare a fornire ai proprietari di tali cani tutte le informazioni necessarie affinché l'allevamento degli stessi possa avvenire in modo adeguato ai loro contesti di impiego. Si prevede pertanto di subordinare il contributo pubblico all'acquisto dei cani, che permane, ad una attività formativa certificata di carattere veterinario, di almeno due ore, inerente il loro allevamento e gestione, sostenuta con il contributo di cui sopra; ciò al fine di favorire il migliore inserimento dei cani in azienda, la qualità del loro lavoro e la riduzione delle possibili problematiche di interazione con l'uomo. Ciò attraverso l'integrazione del paragrafo "Cani da guardiania" della lettera A) dell'articolo 3 dell'allegato A della determina n. prot. 4341 del 2 maggio 2022.

Un altro aspetto emerso negli ultimi anni di gestione degli indennizzi dei danni da grandi carnivori e delle opere di prevenzione riguarda alcuni casi di cronicità di danni su patrimoni bovini che non sono in alcun modo protetti da opere di prevenzione (recinti elettrificati, cani da guadiania, presenza regolare del pastore). Tale parte del patrimonio zootecnico è invero quella in generale meno soggetta ad episodi di predazione, per diversi motivi di natura tecnica, a cominciare dalla mole che caratterizza solitamente il bestiame bovino. Per questo per tale categoria non è previsto, per le imprese, l'obbligo di avvalersi tout court di opere di prevenzione per poter usufruire di indennizzi nei casi di danni comunque verificatisi. Come sopra accennato si sono registrati negli ultimi anni alcuni singoli casi di cronicità, anche forte, nei confronti di patrimoni che nonostante ciò non sono mai stati protetti; ciò ha determinato di

conseguenza da un lato la prosecuzione degli indennizzi senza l'introduzione di alcuna misura di prevenzione, dall'altro tensioni di natura sociale e politica. Alla luce di quanto sopra esposto, ferma restando l'opportunità di non considerare in generale il bestiame bovino alla stregua degli altri patrimoni zootecnici assai più sensibili alla predazione (es gli ovicaprini) si ritiene opportuno individuare un limite ai ripetuti episodi di danno che possono riguardare una malga/unità di pascolo priva di qualsiasi misura di prevenzione (5 o più danni registrati all'interno della stessa nell'arco di tre anni o stagioni di alpeggio); oltre tale limite, in assenza di misure di prevenzione come quelle che vengono fornite gratuitamente o con congrui finanziamenti, l'interessato perde il diritto all'indennizzo fino a che non riterrà di dotarsi delle opportune misure di prevenzione, consistenti almeno nella presenza stabile di un addetto alla sorveglianza degli animali (pastore). Ciò attraverso l'integrazione dell'articolo 1 comma 2 dell'allegato A della determina n. prot. 4341 del 2 maggio 2022.

Di seguito sono illustrate le modifiche da apportare all'allegato A della determinazione n. 4341 del 2022:

1) nell'articolo 1, comma 2 "Le misure riguardano i seguenti patrimoni" è aggiunto il seguente punto:

• bovini di età inferiore ai 15 mesi, dopo 5 danni registrati su bovini nell'arco di 3 anni all'interno della stessa malga/unità di pascolo.

2) dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 1 bis "Finanziabilità delle misure di prevenzione"

"Per poter accedere al finanziamento del cane da guardiania il beneficiario deve aver sostenuto, negli ultimi cinque anni, un'attività formativa certificata, di carattere veterinario, della durata di almeno due ore, concernente l'allevamento, l'addestramento e la gestione dei cani da guardiania."

Anche in questo caso prima di adottare il provvedimento si è ritenuto opportuno coinvolgere preventivamente i rappresentanti delle categorie economiche maggiormente esposte ai danni causati dai predatori, per una condivisione delle proposte di aggiornamento. Già dal 2011 infatti, all'insegna di un processo partecipativo avviato per favorire la coesistenza tra i grandi carnivori alpini e le attività economiche dell'uomo, la Provincia ha istituito un Tavolo di confronto con le citate categorie. Il Tavolo è coordinato dal Servizio Faunistico della Provincia e vi aderiscono rappresentanti della Federazione provinciale allevatori, della Coldiretti Trento, dell'Associazione Allevatori Ovicaprini, del Servizio Agricoltura della Provincia, nonché di diverse Associazioni di apicoltori. Esso si riunisce periodicamente al fine di informare ed aggiornare, effettuare un bilancio dei risultati acquisiti, discutere i criteri per la quantificazione degli indennizzi, nonché rappresentare le esigenze dei soggetti coinvolti.

Le proposte del Servizio sono pertanto state illustrate al Tavolo di confronto, che si è tenuto il 22 marzo 2023 presso il Centro vivaistico forestale del Casteler. Si è giunti così alla redazione del documento condiviso (allegato A della presente determina), che è approvato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, il quale sostituisce l'allegato A della determinazione n. 4341 del 5 maggio 2022 a partire dalla data di adozione del presente provvedimento.

Per chiarezza interpretativa, il presente provvedimento sostituisce la determina n . 4341 del 2023.

Ciò premesso,

il Dirigente

- visto l'articolo 33 bis della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia";*

- visto l’articolo 7 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1522 di data 10 settembre 2021;

- visto l’esito del confronto con le categorie economiche maggiormente esposte ai danni da orso, lupo e lince,

determina

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le tipologie di beni ed i luoghi per i quali la presenza di misure di prevenzione dei danni è condizione necessaria affinché le imprese agricole possano ottenere l’indennizzo del danno comunque subito, le loro caratteristiche, la durata della vita tecnica e gli obblighi di utilizzo e manutenzione, contenuti nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di specificare che le relative disposizioni sono applicabili agli indennizzi dei danni verificatisi a partire dalla data di adozione del presente provvedimento.

3. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce la determinazione del Servizio Faunistico n. 4341 del 2 maggio 2022.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Articoli 4 e 7 della deliberazione della Giunta provinciale n.Allegato A)

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE
SERGIO TONOLLI

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Articoli 4 e 7 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1522 dd 10 Settembre 2021: misure di prevenzione dei danni da orso, lupo e lince

Parte I

Articolo 1
Misure di prevenzione per il patrimonio zootecnico

1. Le misure di prevenzione dei danni da orso, lupo e lince al patrimonio zootecnico delle imprese agricole sono necessarie in tutto il territorio provinciale.
2. Le misure riguardano i seguenti patrimoni:

- pecore;
- capre;
- asini;
- camelidi;
- cavalli di razze pony piccola taglia;
- bovini di età inferiore ai 15 mesi, dopo 5 danni registrati su bovini (di qualsiasi età) nell'arco di 3 anni, all'interno della stessa malga/unità di pascolo.

3. Le misure di prevenzione non sono indispensabili quando il patrimonio zootecnico è custodito a meno di 100 metri da abitazioni stabilmente in uso e dagli edifici di stalla aziendali annessi.
4. Le misure di prevenzione consistono nella presenza di almeno un pastore, nonché nella stabulazione notturna in ambiente chiuso, o in ambiente aperto dotato di recinzione avente le caratteristiche tecniche descritte nell'allegato B).
5. La misura della stabulazione notturna può essere sostituita dalla presenza di almeno un cane da guardiania.

Articolo 2
Finanziabilità delle misure di prevenzione

1. Per poter accedere al finanziamento del cane da guardiania il beneficiario deve aver sostenuto, negli ultimi cinque anni, un'attività formativa certificata, di carattere veterinario, della durata di almeno due ore, concernente l'allevamento, l'addestramento e la gestione dei cani da guardiania.

Articolo 3
Misure di prevenzione per il patrimonio apistico

1. Per la difesa del patrimonio apistico, la misura di prevenzione dei danni provocati da orso è necessaria, affinché le imprese possano avere diritto all'indennizzo, limitatamente al territorio provinciale che si trova in destra orografica del fiume Adige.
2. La misura di prevenzione consiste nella recinzione dotata delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato B).
3. La recinzione non è necessaria a difesa di alveari posizionati in modo temporaneo in luoghi funzionali all'impollinazione degli alberi da frutto, né nel periodo dal 1 dicembre al 28 febbraio quando la stessa viene smontata, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 10, comma 6 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1522/2021.

Art. 4
Caratteristiche delle misure di prevenzione

A) Patrimonio zootecnico

1. Nel territorio provinciale in destra orografica del fiume Adige, le misure di prevenzione dei danni

provocati da orso e lupo sono una delle seguenti:

a)stabulazione notturna in stalla, dal tramonto all'alba;

b) stabulazione notturna, dal tramonto all'alba, in ambiente aperto dotato di recinzione.

Sono idonee le recinzioni con le caratteristiche riportate nell'allegato B, prospetti 1, 2, 3, 4 e 6.

2. Nel territorio provinciale in sinistra orografica del fiume Adige, le misure di prevenzione dei danni provocati dal lupo sono una delle seguenti:

a) stabulazione notturna in stalla, dal tramonto all'alba;

b) stabulazione notturna, dal tramonto all'alba, in ambiente aperto dotato di recinzione.

Sono idonee le recinzioni con le caratteristiche riportate nell'allegato B, prospetti 1, 2, 3, 4 e 6.

Cani da guardiania

I cani da "guardiania" o da "protezione" appartengono a razze (es. pastore Maremmano Abruzzese, cane da montagna dei Pirenei, pastore del Caucaso, pastore dell'Anatolia ecc.) selezionate geneticamente nel tempo alla protezione del bestiame domestico. La protezione del bestiame è un'attività che li occupa a tempo pieno e, se sono stati correttamente inseriti e socializzati con il bestiame, verrà esplicata in modo in gran parte **istintivo**. I cuccioli finanziabili devono provenire da cucciolate generate da genitori che lavorano attivamente con bestiame domestico, essere dotati di pedigree, microchip ed essere in possesso di un certificato medico veterinario comprovante l'idoneità sanitaria.

B) Patrimonio apistico.

Misure di prevenzione dei danni provocati dall'orso bruno nel territorio provinciale in destra orografica del fiume Adige.

1. Le arnie devono essere protette costantemente (giorno e notte) con recinzione elettrificata avente le caratteristiche descritte nel prospetto di cui all'allegato B), prospetti 1, 2, 3, 4, e 6 e 7.

Art. 5
Disposizioni comuni

1. Le misure di prevenzione dei danni per i patrimoni di cui ai precedenti articoli non sono necessarie nei casi in cui, a giudizio del Servizio competente in materia di gestione della fauna selvatica, esse non sono ragionevolmente utilizzabili avuto riguardo alle caratteristiche fisiche del luogo in cui i beni si trovano quali, a titolo esemplificativo, l'accessibilità, l'asperità, la conformazione e composizione del terreno, o a particolari condizioni climatiche contingenti. Qualora i patrimoni siano custoditi per mezzo di misure di prevenzione diverse da quelle previste dagli articoli 1 e 2, è facoltà del Servizio competente in materia gestione della fauna selvatica valutarne la ragionevolezza, ai fini della concessione dell'indennizzo.

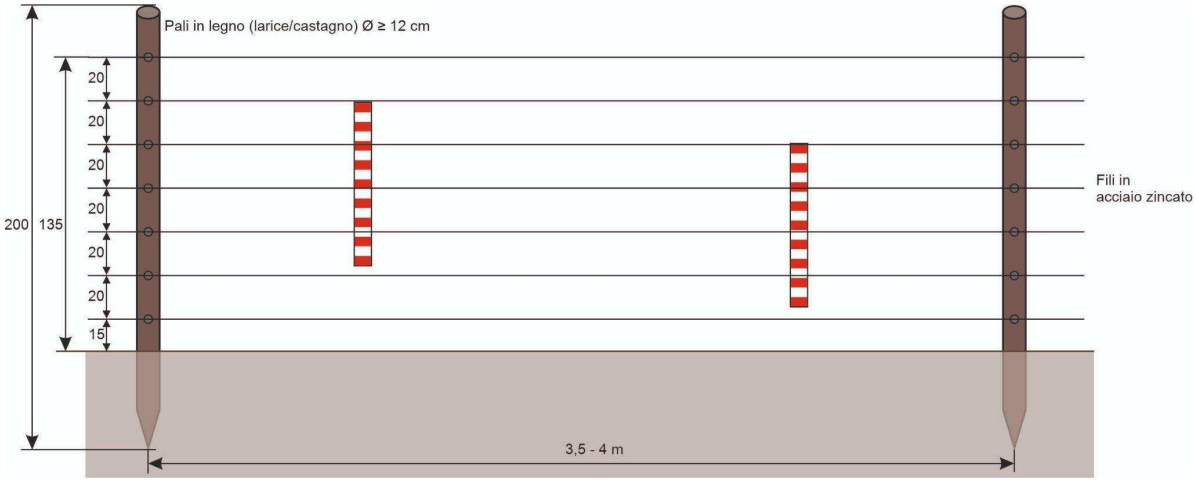
Art. 6
Manutenzione e durata delle misure di prevenzione

1. Qualora la misura di prevenzione sia realizzata con il contributo di cui agli articoli 7 e seguenti della deliberazione della Giunta provinciale n. 1522 del 2021 o sia fornita a titolo gratuito dal Servizio competente in materia di fauna, deve essere garantita, da parte del beneficiario, la corretta manutenzione delle recinzioni elettrificate, per la durata di 8 anni.
2. I cani da guardiania devono essere detenuti nel rispetto della normativa vigente. La loro vita lavorativa è stimata in 8 anni a partire dal compimento del primo anno, fatte salve circostanze non imputabili al conduttore.

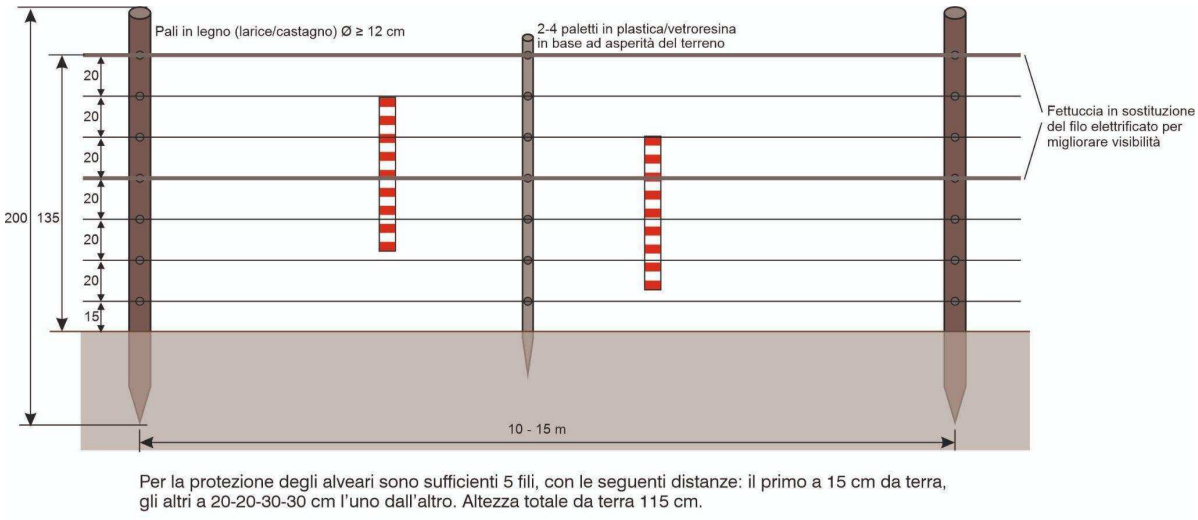
Parte II

Prospetti descrittivi e indicazioni tecniche relative alle recinzioni elettrificate ed alle Bienenhaus

1- Recinzione elettrificata “ pesante” (prevenzione danni da lupo e da orso; consigliata per stabulazioni fisse, es. stalle)

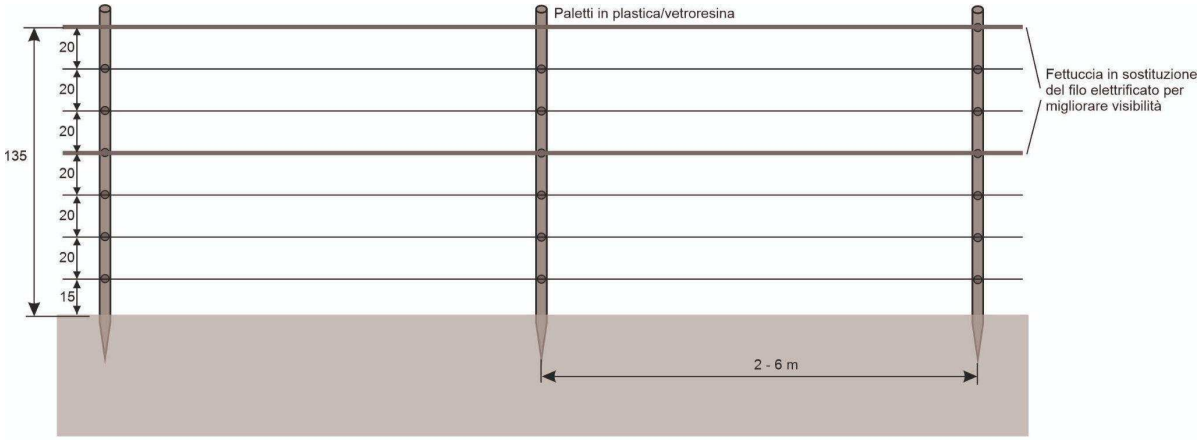


2- Recinzione elettrificata “ leggera” (prevenzione danni da lupo e da orso; consigliata per alpeggi)



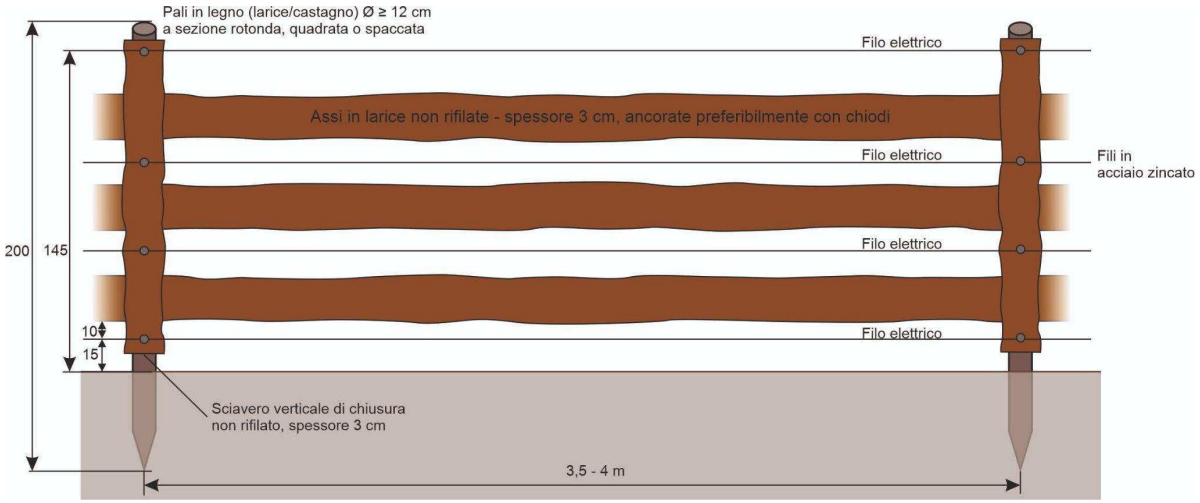
Per la protezione degli alveari sono sufficienti 5 fili, con le seguenti distanze: il primo a 15 cm da terra, gli altri a 20-20-30-30 cm l’uno dall’altro. Altezza totale da terra 115 cm.

3- Recinzione elettrificata multifilo mobile (prevenzione danni da lupo e da orso)

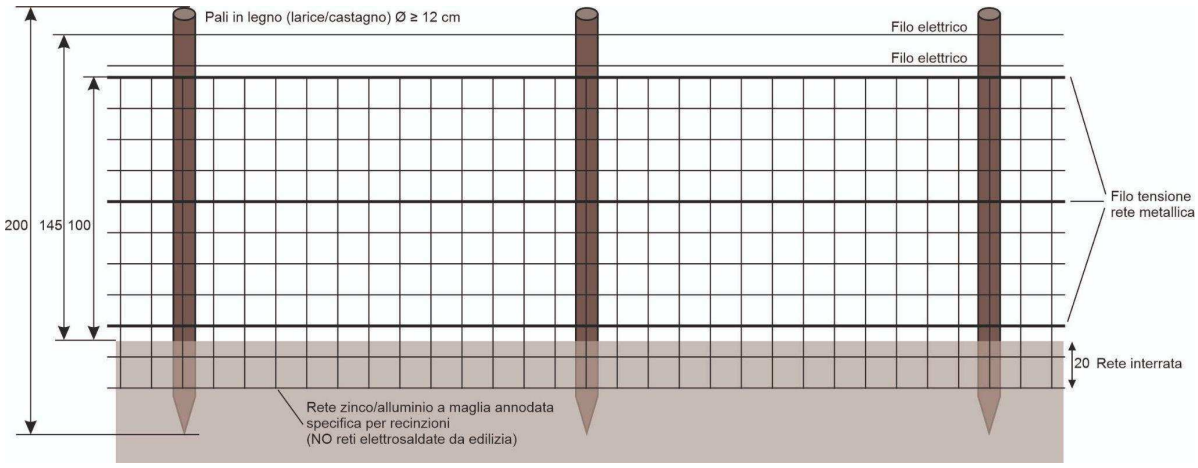


Per la protezione degli alveari sono sufficienti 5 fili, con le seguenti distanze: il primo a 15 cm da terra, gli altri a 20-20-30-30 cm l'uno dall'altro. Altezza totale da terra 115 cm.

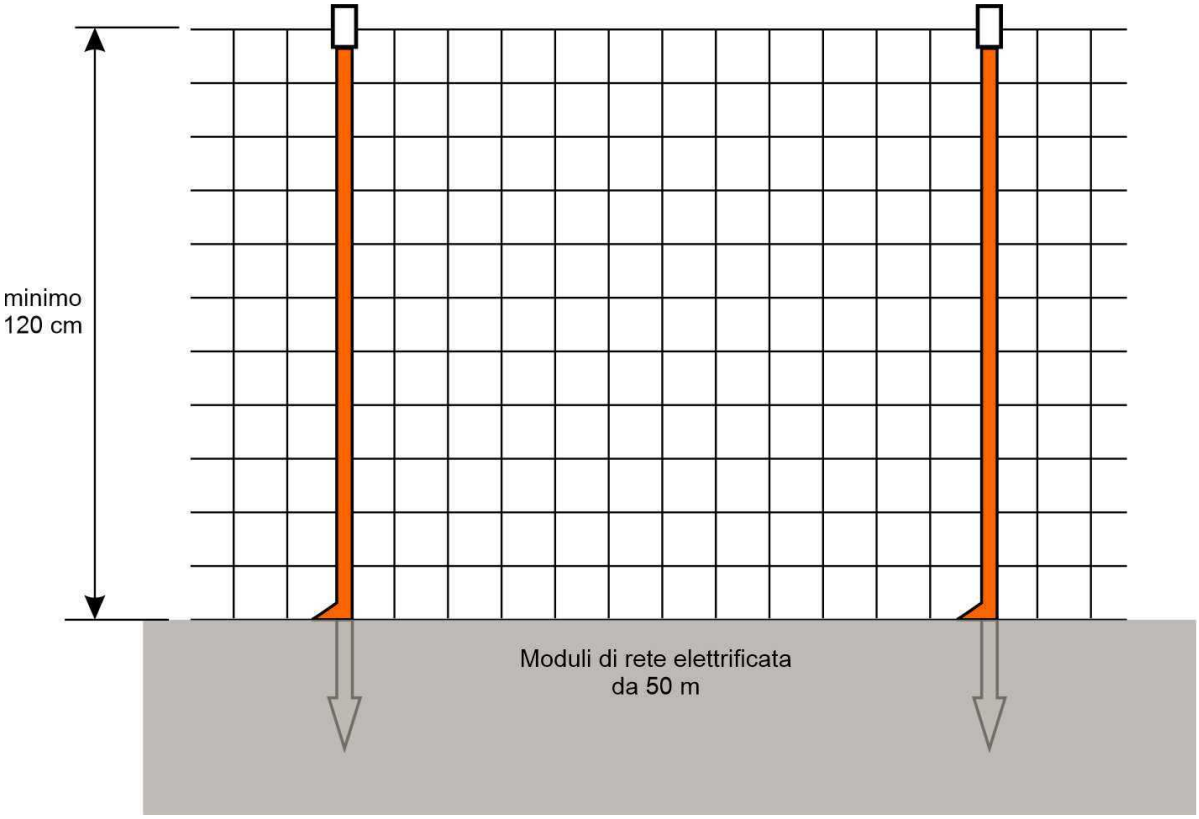
4- Recinzione permanente tradizionale in legno elettrificata (prevenzione danni da lupo e da orso; consigliata per stabulazioni fisse, es. stalle. Il prospetto costruttivo rappresenta una delle tipologie più usate in provincia di Trento. Per altre tipologie di recinzione in legno tradizionali finanziabili, fare riferimento al manuale PAT "Recinzioni tradizionali in Trentino": https://forestefauna.provincia.tn.it/Pubblicazioni-e-progetti/Pubblicazioni/Recinzioni-tradizionali- in-Trentino)



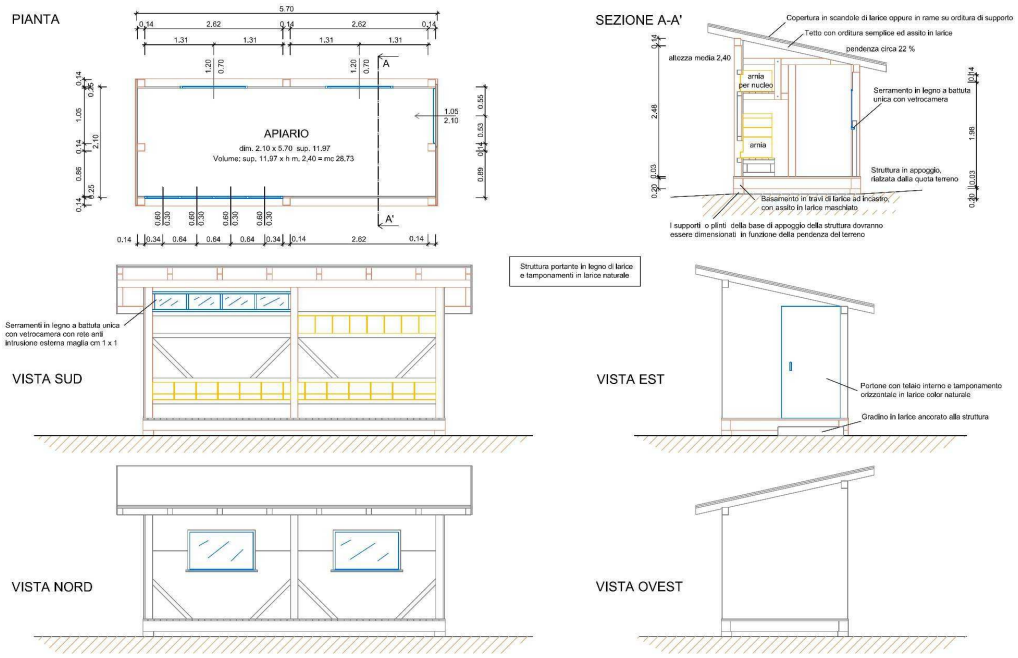
5- Recinzione permanente mista (prevenzione danni da lupo; consigliata per stabulazione fissa di ovicaprini)



6- Rete elettrificata mobile (prevenzione danni da lupo e da orso; consigliata in particolare per la custodia di ovicaprini e asini al pascolo)



7 - Bienenhaus (prevenzione danni da orso al patrimonio apistico in Trentino occidentale, grazie alla presenza di recinzione elettrificata)



La struttura dovrà essere completa di recinzione elettrificata, a scelta tra le tipologie 1, 2 e 4.